

## CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO BUSI GROUP

### 1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1. Le presenti Condizioni Generali d'Acquisto (qui di seguito le "Condizioni Generali") regolano ogni e qualsiasi ordine d'acquisto di beni, prestazioni o servizi (di seguito "Ordine" o "Ordini"), che **ciascuna società del BUSI GROUP: BTE S.P.A. UNIPERSONALE, P.IVA: 03320090172 - PAITONE (BS); MEC S.P.A. UNIPERSONALE, P.IVA: 02576130047 - MONDOVÌ (CN); OMB TECHNOLOGY S.P.A., P.IVA: 03609770981 - PAITONE (BS)** (qui di seguito congiuntamente definite come "BUSI GROUP"), emetterà di volta in volta nei confronti del FORNITORE o del Subfornitore (qui di seguito congiuntamente definite come "FORNITORE"). In caso di conflitto tra le condizioni particolari d'acquisto pattuite nell'Ordine (qui di seguito le "Condizioni Particolari") e le Condizioni Generali, prevarranno le Condizioni Particolari.

1.2. Le condizioni generali di contratto del FORNITORE non saranno in alcun caso applicabili agli Ordini, se non previa ed espressa accettazione resa di volta in volta per iscritto da BUSI GROUP.

### 2. ORDINI

2.1 Per Ordine di acquisto, di seguito "Ordine", si intende il documento, emesso da BUSI GROUP e trasmesso al FORNITORE, contenente la richiesta di fornitura di prodotti/materiali/servizi/prestazioni ed i relativi diritti/obblighi delle Parti. Ciascun Ordine verrà emesso da BUSI GROUP dopo che le parti avranno concordato per iscritto (email, corrispondenza ordinaria, verbale di trattativa, ecc.), le Condizioni Particolari.

2.2 L'Ordine diviene irrevocabile soltanto dal momento in cui lo stesso sia pervenuto a BUSI GROUP debitamente sottoscritto per accettazione dal FORNITORE. Dopo 48 ore dal ricevimento l'ordine si intende visto ed accettato dal FORNITORE.

2.3 Gli Ordini e/o la loro esecuzione non sono dal FORNITORE cedibili a terzi neppure parzialmente. Nel caso in cui per particolari lavorazioni il FORNITORE debba avvalersi dell'opera di terzi, tale sub-incarico dovrà da BUSI GROUP essere previamente autorizzato per iscritto. Resta inteso che il FORNITORE risponderà in ogni caso anche del fatto di detti terzi ausiliari e dei loro dipendenti ed in solido con essi.

2.4 Tutta la corrispondenza relativa all'Ordine e le relative fatture, farà sempre riferimento al numero dello stesso e sarà sempre indirizzata alla società di BUSI GROUP intestataria dell'Ordine.

### 3. MODIFICHE

3.1 La fornitura connessa ad un qualsiasi Ordine può essere oggetto di modifiche, quantitative e qualitative, apportate da BUSI GROUP durante la sua esecuzione. In tali ipotesi, il FORNITORE s'impegna a modificare le caratteristiche del bene ordinato in base alle necessità e disposizioni impartite da BUSI GROUP, che ha altresì facoltà di ordinare l'interruzione della produzione e/o della fornitura sia in via temporanea che assoluta, sia in misura totale che parziale.

3.2 Resta inteso che nessuna modifica può dal FORNITORE essere introdotta nella produzione dei manufatti in oggetto, salva la previa autorizzazione scritta di BUSI GROUP.

### 4. SEGRETEZZA

4.1 Durante l'esecuzione degli Ordini e successivamente alla cessazione del rapporto commerciale con BUSI GROUP, il FORNITORE si impegna a mantenere strettamente riservati ed a non rivelare a terzi per alcun motivo i dati, le notizie, la documentazione tecnica, le informazioni di carattere commerciale, organizzativo, produttivo e gestionale o comunque quant'altro sia inerente il know-how di BUSI GROUP di cui lo stesso venga a conoscenza, direttamente o indirettamente, in conseguenza del rapporto commerciale esistente, e a non consentire che terzi ne prendano conoscenza, adottando, anche nei confronti del proprio personale, ogni precauzione opportuna a tale scopo.

### 5. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI

5.1 L'esecuzione degli Ordini viene dal FORNITORE assunta con organizzazione di mezzi a proprio carico e con gestione a proprio rischio. Sono quindi a carico del FORNITORE, tra le altre cose, costi e spese

relativi al personale comunque impiegato, ai mezzi e strumenti d'opera, ai materiali necessari all'esecuzione dell'Ordine, compresi i materiali di consumo, e quanto altro necessario per l'esecuzione degli Ordini, ivi compresa la spedizione e le relative spese di trasporto e di imballaggio.

5.2 Il FORNITORE dichiara di possedere la competenza, la capacità tecnico organizzativa, la forza lavoro e l'attrezzatura necessaria, nonché la capacità finanziaria adeguata per adempiere esattamente, a regola d'arte e nei tempi pattuiti, ogni Ordine; in particolare, il FORNITORE dichiara di operare, in relazione all'esecuzione degli Ordini, conservando la piena autonomia, discrezionalità e responsabilità in relazione al contenuto delle obbligazioni nascenti a suo carico dagli Ordini stessi, anche ai sensi degli artt. 1655 e ss. codice civile.

5.3 La lavorazione e fornitura dei prodotti oggetto degli Ordini devono avvenire in favore di BUSI GROUP in regime di esclusiva e, per nessuna ragione, la fornitura in favore di terzi committenti del FORNITORE per diversi prodotti dovrà andare a ritardare o in qualunque modo pregiudicare la fornitura in favore di BUSI GROUP.

5.4 La merce consegnata per l'esecuzione in conto lavorazione è e rimane di proprietà di BUSI GROUP. A norma di legge è a carico del FORNITORE l'onere della custodia, della verifica della quantità dei beni indicati sui documenti di consegna e l'idoneità degli stessi. I beni devono essere controllati dal FORNITORE entro le 24 ore successive alla consegna; il FORNITORE non dovrà procedere alla lavorazione se non riterrà di avere ricevuto da BUSI GROUP tutta la documentazione, anche tecnica, e le istruzioni necessarie. In tal caso esso dovrà darne immediata comunicazione a BUSI GROUP che provvederà a fornire le istruzioni eventualmente mancanti.

5.5 Il FORNITORE, senza espressa autorizzazione scritta di BUSI GROUP, non potrà trattene a magazzino i componenti consegnati al medesimo in conto lavorazione, che dovranno pertanto essere restituiti unitamente all'ultima consegna a saldo dell'Ordine o secondo le istruzioni impartite da BUSI GROUP.

### 6. CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

6.1 Il Prezzo deve intendersi fisso e invariabile per la consegna "Reso Sdoganato - DDP Stabilimento BUSI GROUP", comprese le spese per lo stivaggio e l'imballaggio e l'esportazione, nonché tutte le spese sostenute anteriormente alla consegna dei prodotti.

6.2 Eventuali aumenti di prezzo per qualsiasi causa dovuti si riterranno validi e vincolanti per BUSI GROUP solo se preventivamente accettati per iscritto da quest'ultima.

6.3 Il pagamento del Prezzo dovrà rispettare le modalità indicate nelle condizioni particolari.

6.4 Resta inteso che, in caso di inadempimento contrattuale da parte del FORNITORE, in qualsiasi momento durante l'esecuzione di uno qualsiasi degli Ordini, BUSI GROUP si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione della propria obbligazione di pagamento ai sensi dell'art. 1460 codice civile.

6.5 Nel caso in cui il FORNITORE sia responsabile per il pagamento a BUSI GROUP della penale e/o del risarcimento previsti negli articoli 7.11, 8.4 e 11.1 che seguono, BUSI GROUP avrà diritto di dedurre tale importo dal pagamento predetto.

6.6 BUSI GROUP avrà il diritto di trattenere le somme dovute a titolo di pagamento di prodotti difettosi o mancanti finché i prodotti difettosi non siano sostituiti o riparati e/o quelli mancanti non vengano reintegrati.

6.7 I pagamenti verranno effettuati sempre nella moneta avente corso legale in vigore in Italia, salvo accordi particolari.

6.8 Le fatture dovranno essere assoggettate dal trattamento fiscale in vigore al momento dell'effettuazione dell'operazione o a quello particolare eventuale richiesto nel testo dell'Ordine. Qualora la documentazione risultasse incompleta e comunque non in conformità con le Condizioni Generali e Particolari dell'Ordine, il pagamento delle relative fatture sarà effettuato solo dopo il ricevimento della documentazione richiesta. Il FORNITORE non potrà addebitare a BUSI GROUP nessuna spesa di incasso per le stesse.

6.9 Non sono consentite cessioni di credito, mandanti speciali all'incasso o altre forme di delegazione di pagamento senza preventiva ed esplicita autorizzazione di BUSI GROUP. Poiché l'ordine fa parte di documenti probatori del credito di cui all'art. 1262 del Codice Civile, la presente

clausola si presume a conoscenza del cessionario al momento della cessione. Pertanto essa è opponibile anche nei confronti di questi ai sensi del comma II dell'art. 1260 del codice civile.

## 7. QUALITÀ E GARANZIA DI CONFORMITÀ

7.1 Ai fini e per gli effetti del presente contratto, con il termine "Non Conformità" s'intende un mancato soddisfacimento di uno o più requisiti specificati, cogenti o impliciti per la natura del prodotto.

7.2 Il FORNITORE effettuerà tutte le prove ed i controlli necessari a stabilire l'affidabilità e l'idoneità dei prodotti forniti agli impieghi previsti, nonché la loro conformità alle prescrizioni tecniche e legali italiane ed estere.

7.3 Il FORNITORE garantisce la conformità qualitativa e quantitativa dei manufatti forniti, tanto prima o dopo l'impiego degli stessi in produzione, durante o dopo il loro montaggio sui prodotti BUSI GROUP, nonché dopo la messa in circolazione di questi ultimi.

7.4 I prodotti devono essere finiti a specifica e consegnati conformi alle caratteristiche concordate, cartellinati e sbavati, salvo ove diversamente concordato per iscritto, completi delle seguenti indicazioni: numero dell'Ordine, numero di commessa, numero di disegno, nome del pezzo, quantità, ragione sociale del FORNITORE. La filosofia di BUSI GROUP è quella di uno sviluppo aziendale sostenibile in termini economici-sociali-ambientali. L'imballo della merce deve essere in linea con i principi sopra esposti, favorendo materiali riciclati e riciclabili.

7.7 I prodotti forniti devono essere corredati dall'eventuale certificato di analisi chimica e di conformità ai sensi della normativa tecnica cogente di riferimento applicabile, della scheda di sicurezza, nonché dai cataloghi, manuali d'istruzioni e attestazione CE ove richiesta da norme vigenti.

7.7 Il FORNITORE risponde dei difetti dei prodotti e dei vizi derivanti, anche indirettamente, dai medesimi; il FORNITORE risponde inoltre dei difetti e dei vizi dei materiali, software, semilavorati, componenti e di ogni altro prodotto incorporato o meno nei prodotti.

7.8 Nel caso di prodotti spediti smontati, ogni garanzia si considera comunque sussistente anche qualora il montaggio presso BUSI GROUP non venga effettuato direttamente dal FORNITORE o almeno sotto il controllo di suo personale specializzato.

7.9 La presente garanzia acquista efficacia dalla data di consegna dei prodotti presso la sede di BUSI GROUP e cessa allo scadere del termine di 24 mesi successivamente alla data di tale consegna. La garanzia per i pezzi sostituiti o riparati cessa decorsi 24 mesi dalla data della loro sostituzione o riparazione. Il Fornitore ha tempo 5 gg solari, successivi alla data di invio della Non Conformità per inoltrare le proprie controdeduzioni alla funzione Qualità della società di BUSI GROUP intestataria dell'ordine. Nel frattempo BUSI GROUP sospenderà il pagamento del materiale contestato e notificherà gli oneri relativi ad eventuali addebiti per lo più riconducibili a:

- Costi di apertura Non Conformità (100€), applicabili anche nei casi di reso materiale in garanzia
- Ore lavorate per riparazione elementi non conformi valorizzate a 40€/h uomo
- Ore di fermo linea (eventualmente) scaturite dalla mancata possibilità di utilizzo in linea dei componenti non conformi e valorizzate al costo di 150€/h

Nel caso in cui il pagamento del materiale contestato sia già stato effettuato, l'importo sarà stornato dal pagamento successivo. Qualora successive verifiche dovessero stabilire che le difettosità riscontrate sui particolari contestati non sono imputabili a negligenze del FORNITORE, questi avrà diritto a pretendere quanto di sua spettanza. In ogni caso, nonostante l'eccezione sollevata, il FORNITORE avrà l'obbligo di intervenire secondo le indicazioni previste al punto 7.14 che segue. Resta comunque inteso che BUSI GROUP risponderà soltanto dei difetti che dovessero dipendere da colpa dei propri dipendenti e ausiliari giuridicamente accertata.

7.10 BUSI GROUP, a pena di decadenza, dovrà denunciare il difetto di conformità o il vizio dei prodotti, siano essi apparenti o occulti, al FORNITORE indicandone genericamente la natura, entro sessanta (60) giorni dalla scoperta. Gli stessi termini di decadenza qui riportati valgono per la denuncia di eventuali pretese o diritti di terzi, relativi ai prodotti.

7.11 In caso di inadempimento da parte del FORNITORE dell'obbligo di consegnare prodotti conformi, BUSI GROUP potrà ricorrere ai rimedi di cui agli articoli da 45 a 52 e da 74 a 77 della Convenzione di Vienna, fermo in ogni caso il diritto di quest'ultimo al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante, anche per ritiro dei prodotti successivamente alla loro immissione sul mercato.

7.12 Il FORNITORE sarà inoltre responsabile dei danni causati dai prodotti a persone o cose (*product liability*), purché riconducibili a difetti di costruzione o progettazione dei prodotti.

7.13 La garanzia di cui al presente articolo non è assorbente né sostitutiva delle garanzie o responsabilità previste per legge dall'art. 1490 e ss. Codice Civile.

7.14 Qualora sorgano in qualsiasi tempo questioni relative alla presenza di vizi, difetti, mancanza di qualità o di conformità della merce fornita in virtù del presente accordo, BUSI GROUP avrà il diritto di sospendere il pagamento del Prezzo, fino a quando l'intervento gratuito del FORNITORE, eseguito a sua cura e spese, non avrà garantito l'eliminazione del vizio e/o il ripristino della conformità del o dei manufatti in questione. La riparazione, sostituzione e/o integrazione dei prodotti dovrà avvenire entro il termine perentorio stabilito di volta in volta dalla BUSI GROUP.

Quest'ultima, a suo insindacabile giudizio, in caso di particolare urgenza che non permetta la possibilità di attendere l'intervento di manutenzione o sostituzione da parte del FORNITORE, ovvero nel caso in cui quanto fornito non possa essere riparato e/o sostituito a causa di incompatibilità tecnica e/o commerciale, potrà provvedere direttamente all'eliminazione del vizio e/o al ripristino della conformità del prodotto fornito e/o alla sua sostituzione, con spese a carico del FORNITORE. Nel caso in cui il FORNITORE sia in ritardo e/o non rispetti gli standard qualitativi richiesti dal contratto, BUSI GROUP si riserva in ogni tempo la facoltà di imporre la presenza di un proprio Ispettore presso il FORNITORE con addebito dei relativi costi in capo al FORNITORE. Nell'ipotesi in cui il difetto fosse riscontrato solo in occasione del collaudo finale e quindi al termine del processo produttivo, al FORNITORE sarà applicata un'ulteriore penale pari al prezzo di listino praticato da BUSI GROUP in vigore in quel momento per quel prodotto.

7.15 BUSI GROUP si riserva in ogni caso la facoltà di eseguire controlli sui manufatti per mezzo di proprio incaricato, segnalando le eventuali anomalie riscontrate e riservandosi, quindi, il benessere di fornitura. Nel caso in cui BUSI GROUP fosse convenuta in giudizio, per responsabilità civile o contrattuale, o le fosse contestata la violazione di prescrizioni legali in conseguenza della difettosità, non conformità e/o non affidabilità dei prodotti forniti, il FORNITORE si impegna sin da ora a tenere indenne BUSI GROUP e a risarcire i danni eventualmente subiti dalla medesima.

7.16 Qualsiasi certificato di collaudo, ispezione, prova e verifica dei prodotti, od altra documentazione equipollente rilasciata al FORNITORE non avrà alcun effetto modificativo dell'obbligo di garanzia previsto a carico del FORNITORE stesso dal presente articolo 7.

7.17 Ciascun collo sarà contrassegnato o etichettato in maniera ben visibile con indicazione dei seguenti dati: Destinazione - Ordine d'acquisto N. - Peso lordo / netto Kg. - Collo N. - codice BUSI GROUP dell'articolo.

## 8. CONSEGNA E PENALI

8.1 Salvo che sia diversamente pattuito nelle Condizioni Particolari, le consegne si intendono regolarmente eseguite presso la sede di BUSI GROUP titolare dell'ordine, secondo il termine di reso "Reso Sdoganato - DDP Stabilimento BUSI GROUP" (Incoterms 2010). Il ritiro della merce da parte di BUSI GROUP non equivale ad accettazione. Tutti i materiali ordinati vengono infatti ricevuti con riserva di controllo dello stato, della qualità, della quantità, nonché della conformità all'Ordine eseguito.

8.2 La data di consegna delle merci a BUSI GROUP corrisponderà alla data riportata nelle Condizioni Particolari dell'Ordine. I termini di consegna si intendono tassativi ed essenziali, fatta salva la facoltà di BUSI GROUP di variazione. Il mancato rispetto degli stessi termini darà a BUSI GROUP la facoltà di annullare l'intero Ordine ovvero la parte non eseguita, con esonero dall'obbligo dell'offerta di cui all'art. 1517 Codice Civile, fermo il diritto al risarcimento dei danni.

8.3 Il termine di reso previsto al paragrafo 8.1 che precede, così come ogni diverso termine di reso che dovessero le parti pattuire nelle Condizioni Particolari dell'Ordine, regola esclusivamente le modalità di consegna, la ripartizione dei costi e delle spese del trasporto ed assicurazione. Ne deriva che il rischio relativo alla perdita o danneggiamento dei prodotti, quale che sia il termine di reso pattuito nelle Condizioni Particolari in deroga a quello indicato al precedente punto 8.1, passerà dal FORNITORE a BUSI GROUP immediatamente dopo che le merci saranno state consegnate a quest'ultimo. Il FORNITORE sarà responsabile dell'imballaggio e per qualsiasi perdita o danneggiamento alle merci sino al passaggio del rischio. BUSI GROUP sarà esonerato dalla propria obbligazione di pagamento del prezzo qualora la perdita od il danneggiamento alle merci sia occorso prima del passaggio del rischio.

8.4 I termini ed i programmi di consegna sono vincolanti ed essenziali. Laddove, per causa imputabile al FORNITORE, i prodotti non siano stati consegnati tempestivamente secondo il programma di consegna pattuito nelle Condizioni Particolari, il FORNITORE sarà obbligato a pagare a BUSI GROUP una penale per tale ritardo in ragione del tre per cento (3%) sull'importo dell'Ordine non eseguito per ogni settimana di ritardo, fino ad un massimo del 6%, fatto sempre salvo in ogni caso il diritto di BUSI GROUP al risarcimento del maggior danno ed il diritto a dichiarare l'immediata risoluzione dell'Ordine a mezzo di comunicazione con lettera raccomandata a.r. o PEC.

8.5 Il pagamento della penale, che potrà avvenire mediante compensazione attuata da BUSI GROUP con i crediti eventualmente vantati dal FORNITORE, non libererà quest'ultimo dalla propria obbligazione di proseguire la consegna dei prodotti.

8.6 Qualora il ritardo nella consegna sia di particolare gravità, a propria discrezione BUSI GROUP avrà in ogni caso la facoltà di approvvigionare altrove, a spese e rischio del FORNITORE, i prodotti ordinati e non consegnati nel termine secondo quanto previsto dall'art. 1516 Codice Civile, fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento del danno.

8.7 Il FORNITORE dovrà accertarsi che i prodotti possano essere esportati liberamente. Nel caso in cui vengano richieste autorizzazioni amministrative per l'esportazione dal paese del FORNITORE, lo stesso provvederà ad ottenere le anzidette autorizzazioni al fine di evitare qualsiasi ritardo nella spedizione e nella consegna dei prodotti. I ritardi dovuti al tempo occorrente ad ottenere le autorizzazioni da parte delle autorità del paese del FORNITORE non verranno mai considerati come impedimento atto a legittimare una dilazione della data di consegna sopra concordata.

8.8 Nel caso di consegne parziali, di ritardi o in mancanza di una o più consegne, BUSI GROUP avrà diritto di risolvere tanto l'Ordine in esecuzione quanto le Condizioni Generali rispetto alle consegne pregresse o future. BUSI GROUP non sarà tenuto ad accettare la consegna dei prodotti nel caso di consegne parziali ed ogni volta che i prodotti vengano consegnati anteriormente o successivamente alla data di consegna stabilita.

8.10 BUSI GROUP riserva di norma una tolleranza sulla quantità di consegna tanto in difetto quanto in eccesso del 5% e in ogni caso, in base al valore dei beni, accetterà a sua discrezione il ritiro di pezzi consegnati in quantità superiore all'ordinato.

8.10 Qualora nell'Ordine sia specificato il nominativo del trasportatore e/o spedizioniere ed il FORNITORE non osservi detta prescrizione, il FORNITORE dovrà rimborsare gli eventuali costi sostenuti da BUSI GROUP a seguito di detto inadempimento. Lo svincolo della merce si intende eseguito con riserva di controllo. Nel caso di resa franco destino la quantità ed il peso riconosciuti sono quelli rilevati all'arrivo presso la sede di BUSI GROUP.

8.11 Il Documento di Trasporto dovrà essere compilato come prescritto dalla vigente normativa fiscale, dovrà sempre chiaramente indicare il numero dell'Ordine, il codice e la descrizione del materiale riportando integralmente quelli usati dall'Ordine stesso. In caso di materiali destinati a terzi una copia della bolla d'accompagnamento, firmata dal vettore, dovrà essere inviata tempestivamente alle società di BUSI GROUP intestatarie dell'Ordine:

BTE S.P.A. UNIPERSONALE - PAITONE (BS);

MEC S.P.A. UNIPERSONALE - MONDOVÌ (CN);

OMB TECHNOLOGY S.P.A. - PAITONE (BS).

Per la resa franco destino tale copia dovrà essere quella dell'esemplare sottoscritto dal destinatario "terzo".

## 9. KNOW HOW E PROPRIETÀ INDUSTRIALE

9.1 Tutte le informazioni tecniche e la proprietà industriale che venga dal FORNITORE conosciuta in conseguenza delle Condizioni Generali e/o dall'esecuzione di uno o più Ordini, resta di proprietà esclusiva di BUSI GROUP e può essere dal FORNITORE sfruttata esclusivamente per l'esecuzione degli Ordini.

9.2 Durante l'esecuzione della fornitura e successivamente alla cessazione del presente rapporto, il FORNITORE è tenuto a conservare le suddette informazioni tecniche e proprietà industriale con la massima cura e riservatezza ed a restituirla dietro richiesta di BUSI GROUP; a non riprodurla o copiarla, a non trasmetterla o rivelarla a terzi, a non domandare brevetti o altro titolo di privativa industriale; a non produrre

o far produrre e/o fornire a terzi particolari disegnati o prodotti sfruttando le informazioni tecniche di cui sopra.

9.3 Nel caso in cui in collegamento con le lavorazioni eseguite, il FORNITORE realizzi un'invenzione, verrà messa a disposizione di BUSI GROUP ogni documentazione necessaria o utile per la relativa attuazione produttiva. In relazione a tali invenzioni ed ai relativi titoli di privativa industriale, si intenderanno automaticamente concessi a BUSI GROUP il diritto di licenza per la produzione, la vendita e l'uso. Ove richiesto da BUSI GROUP, il FORNITORE si impegna ad apporre il marchio di BUSI GROUP sui manufatti ordinati, senza che con ciò si realizzi la concessione di licenza d'uso del marchio predetto.

9.4 Fatta eccezione per i particolari di proprietà industriale di BUSI GROUP, il FORNITORE garantisce che la produzione, l'uso e la commercializzazione dei prodotti forniti non comportano contraffazione di titoli di privativa industriale di terzi, assumendosi l'onere della pronta definizione delle eventuali pretese di terzi e tenendo comunque BUSI GROUP indenne da tali pretese e protetta da ogni azione suscettibile di interdire la libera produzione, vendita e commercializzazione dei prodotti BUSI GROUP.

9.5 Qualora l'Ordine abbia riguardo a macchinari, attrezzature od apparati a funzionamento elettronico, è inteso che il FORNITORE dovrà altresì sempre fornire, compreso nel Prezzo, l'hardware ed il software operativo e di gestione, con la relativa licenza d'uso.

## 10. FORZA MAGGIORE

10.1 Nel caso in cui all'una o all'altra parte sia impedita l'esecuzione degli Ordini e degli obblighi derivanti dalle Condizioni Generali per causa di forza maggiore quali guerra, incendio di rilevanti dimensioni, inondazioni, uragani, terremoti ed altri casi, il termine per l'esecuzione delle anzidette obbligazioni sarà prorogato per un periodo equivalente all'effetto dei menzionati avvenimenti.

10.2 Nel caso in cui la causa di forza maggiore dovesse perdurare oltre 5 (cinque) settimane, l'altra parte potrà recedere dall'Ordine e dalle Condizioni Generali.

10.3 Nessun atto delle autorità pubbliche e/o delle amministrazioni locali che possa limitare o proibire le prestazioni dovute dal FORNITORE in relazione a qualsiasi Ordine e/o alle Condizioni Generali, potrà essere considerato causa di forza maggiore agli effetti del presente articolo.

10.4 La parte inadempiente dovrà informare tempestivamente l'altra parte via fax o e-mail della causa di forza maggiore.

## 11. INADEMPIMENTO, RECESSO E RISOLUZIONE

11.1 Nel caso di inadempimento contrattuale del FORNITORE con riguardo agli obblighi previsti a suo carico, tra cui in particolare quelli previsti dagli articoli 7, 8 e 9, ovvero in caso di suo fallimento o assoggettamento ad altre procedure concorsuali, BUSI GROUP avrà la facoltà di dichiarare risolti gli Ordini in corso così come le Condizioni Generali, a mezzo di comunicazione scritta al FORNITORE via lettera raccomandata a.r., oppure via fax o e-mail, fermo in ogni caso il diritto di BUSI GROUP al risarcimento del danno derivato dall'inadempimento del FORNITORE.

11.2 BUSI GROUP avrà il diritto di recedere in qualsiasi momento dalle Condizioni Generali, come pure da tutti gli Ordini conclusi in virtù delle Condizioni Generali, durante la loro esecuzione. BUSI GROUP avrà altresì il diritto di modificare o annullare qualsiasi Ordine in tutti i casi in cui i propri clienti modifichino, riducano od annullino gli ordini emessi nei confronti di BUSI GROUP. Nell'ipotesi di modifica o annullamento degli Ordini, il FORNITORE avrà diritto al solo rimborso di quegli Ordini già eseguiti e nella misura di tale esecuzione, sulla scorta dello stato di avanzamento lavoro accertato ed accettato da BUSI GROUP.

## 12. RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO

12.1 Il FORNITORE ove richiesto, dichiara e si impegna a garantire che tutto il personale dallo stesso impiegato per l'esecuzione degli Ordini sarà regolarmente iscritto nel suo Libro Unico del Lavoro.

12.2 Inoltre detto personale sarà assoggettato, ai sensi di legge vigenti presso il luogo di lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, al servizio sanitario nazionale e ad ogni altra forma di assistenza e previdenza, manlevando fin da ora BUSI GROUP da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

## 13. LEGGE APPLICABILE

Le Condizioni Generali, così come ogni e qualsiasi Ordine emesso in conformità con le Condizioni Generali, vengono regolati e disciplinati in via esclusiva dalle norme di cui agli articoli 1470 e seguenti del Codice

Civile italiano in materia di vendita, fatto salvo quanto previsto ai punti 7.11 e 7.13 che precedono.

#### 14. CLAUSOLA COMPROMISSORIA - FORO COMPETENTE ESCLUSIVO

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in conseguenza o in connessione con le Condizioni Generali, come pure in conseguenza o in connessione con uno qualsiasi degli Ordini, verrà definita mediante arbitrato gestito dalla Camera Arbitrale di Brescia, in conformità al relativo Regolamento di arbitrato, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. L'organo arbitrale, nominato secondo Regolamento, deciderà con i poteri di arbitro rituale secondo diritto con lodo destinato ad assumere efficacia di titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti di legge. L'organo arbitrale potrà essere adito dal fornitore solo dopo che Busi Group o società del gruppo avrà fatto conoscere le proprie decisioni sulle richieste. In caso di domanda arbitrale proposta dal fornitore, Busi Group o società le società del gruppo avranno facoltà di declinare la competenza arbitrale e chiedere che la controversia sia decisa dal Giudice Ordinario ed in tal caso il foro competente sarà esclusivamente quello di Brescia. La facoltà in questione dovrà essere esercitata mediante dichiarazione da trasmettersi a mezzo PEC o a mezzo notifica tramite ufficiale giudiziario entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di arbitrato. Resta infine stabilito che qualora Busi Group o società del gruppo dovessero loro per prime promuovere causa nei confronti del fornitore avranno facoltà di derogare, senza previa comunicazione alcuna, la competenza arbitrale agendo direttamente avanti al Giudice Ordinario presso il foro competente che sarà esclusivamente quello di Brescia che giudicherà secondo la legge italiana.

#### 15. DISPOSIZIONI FINALI

15.1 Tutte le modifiche, integrazioni e variazioni ai termini ed alle condizioni di cui alle Condizioni Generali dovranno essere fatte per iscritto e firmate dai rappresentanti autorizzati di ciascuna parte dietro consultazione tra gli stessi. Dette modifiche, integrazioni e variazioni faranno parte integrante delle Condizioni Generali e ne avranno la stessa efficacia.

15.2 Tutte le comunicazioni fra le Parti con riferimento alle Condizioni Generali ed agli Ordini dovranno essere trasmesse con PEC, lettera raccomandata, e-mail o mediante consegna personale, ai rispettivi domicili, recapiti e/o indirizzi di posta elettronica, o a qualsiasi altro indirizzo successivamente indicato dalle Parti per iscritto.

15.3 Ai sensi dell'art. 13 D.L. 196/03 sul trattamento dei dati personali, BUSI GROUP- Titolare del trattamento - raccoglie direttamente presso i propri clienti e fornitori i dati personali comuni in suo possesso. Tali dati, di cui non è prevista la diffusione, sono trattati con procedure automatizzate e manuali dai propri incaricati del trattamento per fini contabili e amministrativi. Il loro conferimento è obbligatorio al fine di adempiere agli obblighi di legge connessi a disposizioni civilistiche, fiscali e contabili. Tali dati possono essere comunicati in Italia, ad aziende e professionisti per le stesse finalità amministrative. Potrà rivolgersi al

Responsabile del Trattamento delle varie società per avere piena informazione di quanto dichiarato per esercitare i diritti previsti dall'art del D.L. 196/03, e perciò consultare, modificare o cancellare i dati o opporsi al suo utilizzo.

Paitone 01/01/2020

Per accettazione:

Il FORNITORE




BUSI GROUP

Per accettazione espressa del FORNITORE delle seguenti disposizioni: 1 Condizioni generali d'acquisto; 2 Ordini; 3 Modifiche; 4 Segretezza; 5 Modalità di esecuzione degli Ordini; 6 Corrispettivo e modalità di pagamento; 7 Qualità e garanzia di conformità; 8 Consegna e penale; 9 Know how e proprietà industriale; 10 Forza maggiore; 11 Inadempimento, recesso e risoluzione; 12 Responsabilità del datore di lavoro; 13 Legge applicabile; 14 Clausola compromissoria - foro competente esclusivo; 15 disposizioni finali.

Per accettazione:

Il FORNITORE



BUSI GROUP